



**Newsletter di aggiornamento  
e approfondimento  
Ottobre 2022**

**Fondazione  
Rubes Triva**



## Sommario

### ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

**ECOMONDO**  
THE GREEN TECHNOLOGY EXPO

SIAMO PRESENTI dall'8 all'11 NOVEMBRE  
AD ECOMONDO 2022  
**PADIGLIONE D2 STAND 025**

Ecco le attività in programma che avranno validità come **aggiornamento formativo per RSPP/ASPP, RLS, PREPOSTI, FORMATORI DI SICUREZZA E DIRIGENTI**

#### "OPUS SANA IN CORPORE SANA"

Modulo formativo teorico/pratico che alterna la presentazione di elementi di fisiologia ad esercizi ginnici per comprendere, correggere, educare il proprio corpo.

- 8/11 ore 10.00-11.00, 11.30-12.30, 14.00-15.00
- 9/11 ore 10.00-11.00, 11.30-12.30, 14.00-15.00
- 10/11 ore 14.00-15.00, 15.30-16.30
- 11/11 ore 11.30-12.30

#### "LA FORMAZIONE FINANZIATA PER LE AZIENDE DEL SETTORE DI IGIENE AMBIENTALE"

Seminario formativo/informativo, organizzato in collaborazione con Fonservizi, dedicato all'illustrazione delle opportunità di finanziamento per le aziende del settore di igiene ambientale - conto formazione aziendale CFA - e alla presentazione dei contenuti del corso base per Rappresentanti dei lavoratori per la formazione.

- 8/11 ore 15.30-16.30
- 9/11 ore 15.30-16.30
- 11/11 ore 10.00-11.00

#### "POTERI E RESPONSABILITÀ DEI PRINCIPALI ATTORI DELLA PREVENZIONE: DIMENSIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA"

Seminario/Webinar. Proposta formativa della Scuola di Alta Formazione "Alberto Andreani", della Fondazione Rubes Triva, in collaborazione con l'Osservatorio Olympus dell'Università di Urbino.

10/11 ore 9.00-13.00

#### "PREMIO BUONE PRATICHE"

Istituito dalla Fondazione Rubes Triva, in collaborazione con UTILITALIA e Italian Exhibition Group, il premio è rivolto al mondo delle aziende italiane dei servizi pubblici essenziali con l'obiettivo di creare nuove opportunità di diffusione delle buone pratiche. Esposizione dei pannelli illustrativi delle proposte candidate al Premio nei giorni e orari di apertura della Fiera.

Premiazione nella Piazza delle Utility, presso lo stand di Utilitalia

10/11 ore 15.00

Per partecipare agli eventi è necessario contattare il proprio referente aziendale della formazione che, accedendo all'area riservata del sito [www.fondazionerubestriva.it](http://www.fondazionerubestriva.it), provvederà all'iscrizione scegliendo il giorno e l'orario preferito.

Gli iscritti riceveranno un biglietto gratuito per l'accesso alla Fiera, sarà comunque possibile, compatibilmente con le disponibilità residue, effettuare l'iscrizione direttamente in fiera, presso lo stand della Fondazione.



**FESTIVAL INTERNAZIONALE  
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  
URBINO 21, 22, 23 GIUGNO 2023  
SECONDA EDIZIONE**



## Sommario

### NEWS E APPROFONDIMENTI

#### **BANDO ISI 2021, IL CRONOPROGRAMMA INAIL IN VISTA DEL CLICK DAY**

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 4 ottobre 2022*

**6**

#### **DA OGGI NUOVE REGOLE PER I PIANI ANTINCENDIO**

*Luigi Caiazza,*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 4 ottobre 2022*

**8**

#### **DODICI MESI PER AGGIORNARE GLI ADDETTI CON FORMAZIONE SCADUTA**

*Mario Gallo,*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Quotidiano del lavoro", 4 ottobre 2022*

**11**

#### **CONGEDO DI MATERNITÀ FLESSIBILE SENZA INVIO DEL CERTIFICATO ALL'INPS**

*Matteo Prioschi,*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Quotidiano del lavoro", 30 settembre 2022*

**13**

#### **RIENTRANO NEL COMPORTE LE MALATTIE RICONDUCIBILI ALLO STATO DI INVALIDITÀ**

*Giuseppe Bulgarini d'Elci,*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Quotidiano del lavoro", 30 settembre 2022*

**15**

#### **GESTIONE DELLA RIUNIONE DI PREVENZIONE: IL NUOVO INTERPELLO DEL MINISTERO DEL LAVORO SULLA PARTECIPAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE**

*Mario Gallo,*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sicurezza24", Edizione del 19 settembre 2022, n. 2*

**17**

#### **SICUREZZA SUL LAVORO: NEI PRIMI 5 MESI DEL 2022 GLI INFORTUNI CRESCONO DEL 47,7%**

*Paolo Tanfoglio,*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 14 settembre 2022*

**20**

### SENTENZE

#### **L'ENTE NON RISPONDE PER IL REATO DI LESIONI COLPOSE COMMESSE DAL DELEGATO SICUREZZA**

*Patrizia Maciocchi,*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 21 settembre 2022*

**22**

---

**SINISTRO MORTALE IN CANTIERE: L'INAIL PERDE IL DIRITTO DI RIVALSA SE IL RESPONSABILE CIVILE EFFETTUA IL PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CREDITORE APPARENTE**

*Daniela Di Palma, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 15 settembre 2022*

**23**

---

**L'ESPERTO RISPONDE**

*Il Sole 24 ORE - Estratto da "L'Esperto Risponde"*

**28**

---

**RASSEGNA NORMATIVA****30**

---

**Chiusa in redazione il 11 ottobre 2022**

*news e approfondimenti*

## Bando Isi 2021, il cronoprogramma Inail in vista del click day

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 4 ottobre 2022*

In vista del click day per il bando Isi 2021, programmato per le ore 11 del prossimo 16 novembre, dopo avere reso note le regole tecniche da osservare per accedere allo sportello informatico attraverso il quale inoltrare la domanda online per accedere ai finanziamenti destinati alle aziende in materia di sicurezza, l'Inail ha pubblicato ieri nella pagina informativa allestita sul suo sito internet il file "Tabella temporale".

In base al cronoprogramma evidenziato nella tabella, a partire dal 27 ottobre e fino al 14 novembre 2022, le imprese che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, salvato definitivamente la propria domanda e acquisito il codice identificativo, possono accedere allo sportello informatico e iniziare la procedura di registrazione. Solo coloro che hanno portato a termine correttamente la fase di registrazione - evidenzia l'Istituto - possono effettuare l'inoltro della domanda nel corso del click day previsto, come detto, per il 16 novembre.

Si ricorda che l'edizione 2021 del bando dispone di una dote di 274 milioni, messi a disposizione dall'Inail per finanziare i progetti delle aziende che vogliano investire nella sicurezza. Isi 2021 si suddivide in cinque assi. L'Asse 1 (Isi generalista) può contare su 112,2 milioni, suddivisi in 107,2 milioni per progetti di investimento (asse 1.1) e cinque milioni per progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (asse 1.2). L'Asse 2 (Isi Tematica) ha una dote di 40 milioni per progetti di riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. L'Asse 3 (Isi Amianto) dispone di 74 milioni per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. L'Asse 4 (Isi Micro e Piccole imprese) finanzia con 10 milioni progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali (codice Ateco E38) e in quello del risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (codice Ateco E39). L'Asse 5 (Isi Agricoltura) mette, infine, a disposizione 37,5 milioni, di cui 20 finanziati dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per progetti destinati alle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, suddivisi in 27,5 milioni per la generalità delle imprese agricole (asse 5.1) e 10 milioni per i giovani agricoltori (under 40), organizzati anche in forma societaria (asse 5.2).

Per ogni progetto ammesso al finanziamento, il contributo Inail erogato in conto capitale può coprire fino al 65% delle spese sostenute fino a un massimo di 130mila euro, sulla base dei parametri e degli importi minimi e massimi specificati dal bando per ciascun asse di intervento.

### **Sicurezza del lavoro - Bando Isi 2021 - Avviso pubblico Isi 2021 - Tabella temporale**

#### **AVVISO PUBBLICO ISI 2021**

*In attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 1, commi 862 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*

*Invio della domanda on line ai sensi dell'art. 14 dell'avviso pubblico ISI 2021 "Tabella Temporale" - Allegato al documento "Regole tecniche e modalità di svolgimento"*

	<i>Descrizione delle funzioni abilitate in ciascun momento</i>	<i>Giorno</i>	<i>Ora</i>
<i>Momento 1</i>	<i>Disponibilità degli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell'amministratore.</i>	<i>27/10/2022</i>	<i>10:00</i>
<i>Momento 2</i>	<i>Inizio della possibilità di registrazione sul portale del partecipante e dell'amministratore.</i>	<i>28/10/2022</i>	<i>10:00</i>
<i>Momento 3</i>	<i>Disponibilità dell'indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda.</i>	<i>14/11/2022</i>	<i>10:00</i>
<i>Momento 4</i>	<i>Inizio autenticazione e pagina di attesa.</i>	<i>16/11/2022</i>	<i>10:00</i>
<i>Momento 5</i>	<i>Inizio della fase di invio della domanda.</i>	<i>16/11/2022</i>	<i>11:00</i>
<i>Momento 6</i>	<i>Fine della fase di invio della domanda.</i>	<i>16/11/2022</i>	<i>11:20</i>

*Attenzione: Il giorno in cui vengono collocati i momenti 4, 5 e 6, con particolare riguardo alla fase conclusiva del momento 6, è considerato "data di apertura e chiusura dello sportello informatico", da cui decorrono i 14 giorni per la pubblicazione degli elenchi cronologici.*

*30 settembre 2022*

*news e approfondimenti*

## Da oggi nuove regole per i piani antincendio

*Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 4 ottobre 2022*

La prevenzione in materia di sicurezza antincendio nelle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, come definiti dall'articolo 62, comma 1, del Dlgs 81/2008 (testo unico salute e sicurezza sul lavoro), da questo mese subisce notevoli modifiche introdotte da tre decreti ministeriali (Interno e Lavoro), emanati l'1, il 2 e il 3 settembre 2021, che abrogano il Dm 10 marzo 1998.

Il Dm 2 settembre 2021, in vigore da oggi, trova applicazione in esecuzione dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b), del testo unico. Il provvedimento, oltre prevedere misure finalizzate a una adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi di incendio, stabilisce i criteri per la gestione in esercizio e in emergenza della sicurezza antincendio e si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro.

Con riferimento ai cantieri temporanei o mobili, e alle attività pericolose individuate dal Dlgs 105/2015, il decreto limita il proprio campo di applicazione ai lavoratori preposti al particolare rischio e alla loro specifica formazione. Il datore di lavoro deve adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, in relazione ai fattori di rischio presenti presso la propria attività.

Nei luoghi ove sono occupati almeno dieci lavoratori, in quelli aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero degli occupati, e in quelli che rientrano nell'allegato I al Dpr 151/2011, deve essere adottato un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza, nonché i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro allorché, nei casi previsti dall'articolo 34 del testo unico, svolga direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione. Nei luoghi di lavoro per i quali il datore non è obbligato a redigere il piano di emergenza, resta ferma la necessità di adottare misure organizzative e gestionali, da attuare in caso di incendio, che dovranno essere riportate nel documento di valutazione dei rischi, anche se standardizzato. A conclusione della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro designa i lavoratori "addetti al servizio antincendio", previamente formati e aggiornati.

Il Dm 1° settembre 2021, operativo dal 25 settembre scorso, detta i criteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri

sistemi di sicurezza antincendio, in esecuzione dell'obbligo stabilito dall'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del Dlgs 81/2008.

L'articolo 4 del decreto stabilisce che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati secondo le modalità stabilite dall'allegato II al decreto stesso. Con il più recente Dm 25 settembre 2022 è stata però posticipata al 25 settembre 2023 la norma relativa alla qualificazione dei tecnici manutentori, nonché le modalità di acquisizione di tale qualifica con il relativo allegato II che ne definiva il dettaglio. Pertanto, su tale argomento, fino alla nuova data dovrebbe continuare a trovare applicazione l'articolo 4 del Dm 10 marzo 1998.

Resta comunque operativo (dallo scorso 25 settembre) l'articolo 3 del Dm 1° settembre 2021 nella parte in cui stabilisce che gli interventi di manutenzione e i controlli sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola d'arte, in accordo alle norme tecniche (Iso, Iec, En, Cei, Uni).

Il Dm 3 settembre 2021, che entrerà in vigore il 29 ottobre, fissa invece i criteri generali atti a individuare le misure per evitare l'insorgere di un incendio e a limitare le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

Il decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, eccetto i cantieri temporanei o mobili come definiti dal titolo IV del testo unico. La valutazione dei rischi di incendio, effettuata in conformità all'articolo 2 del decreto ministeriale e la definizione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio, costituiscono parte specifica del documento di valutazione dei rischi.

L'allegato tecnico che accompagna il decreto sofferma l'attenzione sulla specifica previsione della valutazione del rischio d'incendio, in relazione alla complessità del luogo di lavoro, individuandone anche gli elementi minimi che dovranno essere contenuti nel documento.

Essi riguardano:

- l'individuazione dei pericoli d'incendio;
- la descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio di incendio;
- l'individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
- la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze degli incendi sugli occupanti in coerenza e complementarietà con la valutazione del rischio da esplosione, ove richiesta, in ottemperanza a quanto previsto dal titolo XI del testo unico (Protezione da atmosfere esplosive).

In base all'articolo 3 del Dm, il datore di lavoro dovrà adottare le misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio tenendo conto del livello di rischio e delle corrispondenti misure indicate nell'allegato I al decreto. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, come definiti dallo stesso allegato, i criteri di progettazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nell'allegato.

*news e approfondimenti*

## **Dodici mesi per aggiornare gli addetti con formazione scaduta**

*Mario Gallo,*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Quotidiano del lavoro", 4 ottobre 2022*

Terminato il conto alla rovescia per l'entrata in vigore del nuovo regime sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro; infatti, da oggi sono operative anche le nuove disposizioni in materia di formazione dei lavoratori e degli addetti contenute nel decreto interministeriale Lavoro-Interno del 2 settembre 2021. Tale provvedimento, emanato in attuazione del rinvio contenuto nell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del Dlgs 81/2008, ha ridisegnato la disciplina in materia, contenuta nel decreto del ministero dell'Interno 10 marzo 1998, operando un riassetto della normativa – oltre che la definizione dei nuovi criteri per l'abilitazione dei formatori – obbligando così i datori di lavoro anche a nuovi adempimenti oltre che a un'attenta verifica per stabilire i lavoratori da sottoporre all'aggiornamento.

### **Campo di applicazione**

Il nuovo regime della formazione degli addetti all'antincendio aziendale trova applicazione in tutti i luoghi di lavoro (articolo 62 del Dlgs 81/2008), compresi i cantieri temporanei e mobili, ed è bene precisare che innova la disciplina del citato Dm 10 marzo 1998 anche per quanto riguarda il piano di emergenza e le misure di tutela.

In particolare, va osservato che l'articolo 37, comma 9, del Dlgs 81/2008, stabilisce che i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere dal datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.

### **Formazione e valutazione del rischio d'incendio**

Ecco, quindi, che in attuazione di tale principio l'articolo 5 del decreto 2 settembre 2021, oltre ad aggiornare le norme, dopo oltre un ventennio, stabilisce che la durata e i contenuti dei corsi antincendio sono in funzione del livello di rischio dell'attività, seguendo così il modello generale già previsto dal Dm 10 marzo 1998; infatti, l'allegato III stabilisce che i contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento per addetti al servizio

antincendio aziendale devono essere correlati al livello di rischio dell'attività (elevato; medio; livello di basso) così come individuato dal datore di lavoro nella specifica valutazione (si veda anche il Dm 3 settembre 2021).

Sulla base, quindi, di tale criterio l'allegato III stabilisce percorsi differenziati, anche nella durata, con un contenuto minimale; pertanto, è rimesso al datore di lavoro la responsabilità di prevedere contenuti aggiuntivi nei corsi sulla base di quanto emerso in sede di valutazione del rischio d'incendio e delle misure concretamente adottate.

In particolare, per le attività di livello 1 – considerate a rischio più basso – la durata (minima) del corso è fissata in quattro ore spalmate in tre moduli, di cui uno pratico di due ore incentrato sulla conoscenza degli estintori portatili, l'esercitazione sul loro utilizzo (non prevista nella previgente normativa), il registro antincendio e l'esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.

Per le attività di livello 2, invece, in considerazione del maggior rischio associato il percorso formativo è di almeno 8 ore ed è strutturato su quattro moduli di durata variabile, tra cui quello dell'esercitazione (3 ore) incentrato sulle modalità di utilizzo di nspi e idranti, oltre che sull'uso degli estintori portatili; viceversa, per il corso di formazione per addetti antincendio in attività di livello 3, quindi a maggior rischio, la durata è fissata in almeno 16 ore suddivise in quattro moduli, di cui uno pratico incentrato sull'esercitazione (4 ore). Per tutti e tre i percorsi formativi è obbligatoria la verifica dell'apprendimento dei partecipanti, compresa nel predetto monte ore; pertanto, a ben vedere il decreto 2 settembre 2021 ha mantenuto ferma l'intelaiatura di base dell'allegato IX al Dm 10 marzo 1998, sia pure con alcune innovazioni.

### **Le nuove regole sull'aggiornamento**

Non resta, infine, che precisare che da oggi entrano in vigore anche le nuove regole sull'aggiornamento della formazione antincendio degli addetti, questione che per lungo tempo, prima del decreto 2 settembre 2021, è stata invero molto controversa. Infatti, ora l'articolo 5, comma 5, di tale provvedimento stabilisce che gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato III che prevede almeno 2 ore per le attività di livello 1, che passano a 5 ore per quelle di livello 2 e a 8 ore per quelle di livello 3.

E sotto questo profilo bisognerà fare molta attenzione; infatti, se alla data di entrata in vigore del decreto 2 settembre 2021, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento andrà ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

*news e approfondimenti*

## Congedo di maternità flessibile senza invio del certificato all'Inps

*Matteo Prioschi,*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Quotidiano del lavoro", 30 settembre 2022*

Per fruire del congedo di maternità in modalità flessibile, ossia un mese prima del parto e quattro dopo, oppure cinque mesi dopo (articoli 16, comma 1.1 e 20 del Dlgs 151/2001), non è più necessario inviare all'Inps la documentazione medica che attesta l'idoneità della lavoratrice a posticipare il periodo di assenza dal lavoro.

Con la circolare 106/2022, l'istituto di previdenza, alla luce del gran numero di contenziosi in materia, modifica le regole amministrative utilizzate finora. Nella circolare viene ricostruito il quadro normativo in base al quale, per fruire della flessibilità del congedo obbligatorio di maternità è necessario un certificato di un ginecologo del servizio sanitario nazionale o convenzionato, redatto secondo le indicazioni contenute nella circolare 43/2000 del ministero del Lavoro, e un certificato del medico competente dell'azienda, se questa è tenuta ad averlo.

Con il messaggio 13279/2007, l'istituto di previdenza ha precisato che, se tali certificati non sono stati redatti nel corso del settimo mese di gravidanza, non è possibile proseguire l'attività lavorativa nell'ottavo mese nei giorni successivi al rilascio delle attestazioni, la domanda di fruizione flessibile del congedo di maternità deve essere respinta integralmente e si deve applicare il congedo "ordinario" di 2+3 mesi.

La Corte di cassazione, con la sentenza 10180/2013, ha però deciso che, se i certificati vengono presentati oltre il settimo mese, nei giorni dell'ottavo non coperti dalla dichiarazione sanitaria il datore di lavoro deve pagare la retribuzione e l'Inps non deve erogare l'indennità di maternità. Se i certificati vengono nel frattempo acquisiti, Inps erogherà l'indennità fino al quarto mese post-parto. «Il periodo complessivo di cinque mesi non è disponibile. La mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro nell'ottavo mese è in violazione del divieto di legge con le conseguenze previste nel testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura della indennità di maternità» ha affermato la Cassazione.

Tenuto conto che le norme non dispongono l'obbligo di presentazione della documentazione sanitaria all'Inps, e che si è creato un consistente contenzioso al riguardo, sia amministrativo che giurisprudenziale, l'istituto di previdenza ha deciso che non chiederà più i certificati medici, i quali andranno presentati solo

ai datori di lavoro o ai committenti (nel caso di iscritte alla gestione separata). I cinque mesi di indennità di maternità saranno indennizzati comunque, ma nel rispetto delle altre verifiche che continueranno a essere svolte.

Anche in caso di richiesta di congedo tutto dopo il parto, se la lavoratrice cambia idea e comunica all'Inps (a partire dai due mesi prima del parto) di astenersi dal lavoro prima della nascita, l'indennizzo sarà comunque di cinque mesi (2+3), a differenza di quanto indicato nel paragrafo 1.8 della circolare 148/2019.

I datori di lavoro, dal canto loro, non dovranno più dichiarare all'Inps di non essere obbligati ad avere il medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro. I medici, invece, dovranno continuare a inviare i certificati all'istituto. Le nuove disposizioni si applicano anche alle domande già presentate e ancora in fase di istruttoria e, su richiesta delle interessate, a quelle già definite, se non prescritte. Inoltre, decadranno i contenziosi in essere.

*news e approfondimenti*

## Rientrano nel comparto le malattie riconducibili allo stato di invalidità

*Giuseppe Bulgarini d'Elci,*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Quotidiano del lavoro", 30 settembre 2022*

I giorni di malattia riconducibili allo stato di invalidità da cui è affetto il lavoratore disabile sono computabili nel periodo di comparto e non sussiste alcuna forma di discriminazione indiretta nel caso di licenziamento per superamento del periodo massimo di malattia. Ai fini del trattamento delle assenze per malattia, non è plausibile alcuna distinzione tra i lavoratori con handicap e gli altri, posto che la disabilità è una condizione neutra rispetto all'insorgenza di uno stato di malattia che inibisca la prestazione lavorativa.

Sulla scorta di questi rilievi, il Tribunale di Lodi (sentenza 19/2022 del 12 settembre) ha rigettato l'impugnazione del licenziamento intimato per superamento del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro nei confronti di una lavoratrice assunta come disabile in base alla legge 68/1999.

La tesi della lavoratrice era che, siccome il periodo di malattia era stato determinato dalla condizione di inabilità, i giorni di assenza non potevano essere ricompresi nel calcolo del periodo di comparto. Di conseguenza, la società si era resa responsabile di una condotta discriminatoria e il licenziamento doveva ritenersi nullo.

Il Tribunale di Lodi non condivide questa impostazione e osserva che l'articolo 2110 del Codice civile, in forza del quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia fino a un periodo massimo fissato dai contratti collettivi, non prevede alcuna distinzione tra lavoratori disabili e non. La norma è «pacificamente applicabili a tutti i lavoratori» e non tratta in modo differente la malattia legata alla disabilità rispetto a quella delle altre categorie di lavoratori.

Il Tribunale lodigiano rimarca che il disabile non è, per ciò stesso, maggiormente soggetto a malattia, né si può affermare che alla disabilità si accompagni una patologia che impone periodi di assenza per malattia. Il lavoratore disabile, in altri termini, non è un lavoratore malato né la disabilità è una nozione che coincida con quella di malattia. Malattia e disabilità sono concetti che vanno tenuti distinti: la prima è uno stato morboso che impedisce in assoluto di lavorare, mentre la seconda è uno stato invalidante che pone limitazioni alla capacità di svolgere le mansioni, senza in alcun modo escluderle.

Il giudice sottolinea che l'equazione per cui la disabilità equivale a malattia è un assioma che non può essere avallato sul piano di realtà. Vi sono lavoratori non disabili affetti da malattie croniche o gravi (si pensi ai malati oncologici, ai soggetti colpiti da emicranie) che non beneficiano di nessuna forma di esenzione rispetto al periodo di comporta. Allo stesso modo, vi sono lavoratori disabili la cui condizione (non vedenti, non udenti, soggetti privi di arti) non presuppone di osservare periodi di assenza per malattia. Gli esempi confermano che non vi sono ragioni che possano giustificare un trattamento differenziato del periodo di comporta per i disabili.

*news e approfondimenti*

## Gestione della riunione di prevenzione: il nuovo interpello del Ministero del Lavoro sulla partecipazione del medico competente

*Mario Gallo,*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sicurezza24", Edizione del 19 settembre 2022, n. 2*

Con l'Interpello del 19 luglio 2022, n.1, pubblicato recentemente, la Commissione del Ministero del Lavoro e P.S., ricostituita da poco con il D.M. 8 febbraio 2022 n. 20, ha ripreso nuovamente la propria attività a distanza di oltre due anni.

Com'è noto, proprio l'interpello costituisce, invero, uno strumento di notevole importanza nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro, che fonda le sue radici sull'art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008, e fornisce indirizzi anche per gli organi di vigilanza, finalizzati ad assicurare l'uniformità dei controlli sul territorio.

In questo caso l'interpello trae origine da un interessante quesito posto dalla CIMO, associazione sindacale dei medici, che ha chiesto di sapere se, qualora il datore di lavoro, anche per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, abbia individuato un medico competente coordinatore (MCC) ai sensi dell'art. 39, c. 6, del D.Lgs. n. 81/2008, alla riunione periodica di cui all'art. 35 dello stesso decreto deve essere invitato solo il MCC o tutti i medici competenti.

Invero, si tratta di un profilo problematico della normativa di cui già da tempo si discuteva, che inevitabilmente porta a compiere anche delle riflessioni più generali sul fenomeno delle nomine plurime di medici competenti da parte di uno stesso datore di lavoro, che consentono d'inquadrare meglio la fattispecie finita sotto i riflettori della Commissione.

### **Riunione di prevenzione e invito dei medici competenti.**

Infatti, la Commissione ministeriale nel rispondere al citato quesito nell'interpello n. 1/2022, ha tenuto a precisare diversi profili che caratterizzano la vigente normativa in materia.

In particolare, ha ricordato che l'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008, definisce i diversi obblighi del medico competente, tra cui quello di partecipare alla riunione periodica di prevenzione, sottolineando anche che l'art. 39, c.4, dello stesso decreto pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di assicurare al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

Inoltre, la Commissione ha anche puntualizzato che l'art. 39 al c. 6 dispone che nei casi di aziende articolate su più unità produttive, di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzі la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Pertanto, alla luce di tale disciplina che pone la partecipazione alla riunione di prevenzione in capo al medico competente, a suo avviso da tali norme non si evince "...la sussistenza di un potere sostitutivo del medico coordinatore rispetto a ciascun medico competente nominato nell'ambito dell'unità produttiva".

Pertanto, ritiene che "...in ordine alla partecipazione alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l'invito debba essere rivolto a tutti i medici competenti che sono stati nominati".

Tuttavia, la Commissione non ha aggiunto altro e non è entrata in ulteriori aspetti pur collegati direttamente al quesito come, ad esempio, all'assenza per cause di forza maggiore del medico competente che è stato nominato.

### **Aziende articolate in più unità produttive.**

Inoltre, alcune riflessioni devono essere compiute brevemente sul caso in cui l'azienda si compone di diverse unità produttive in quanto nella prassi professionale si rilevano i comportamenti più disparati nella gestione della riunione di prevenzione.

In effetti tale ipotesi è quella più ricorrente di nomina di più medici competenti prevista dal già citato art. 39, c. 6, del D.Lgs. n. 81/2008, ma è anche quella che presenta maggiori criticità, soprattutto perché il concetto di "unità produttiva", richiamato in diversi punti del D.Lgs. n. 81/2008, spesso non viene compreso nella sua effettiva portata.

Infatti, non è unità produttiva una qualsiasi unità operativa o qualunque stabilimento o sede dell'azienda, ma solo lo "stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale" (art. 2, comma 1, lett. t, D.Lgs. n. 81/2008).

Di conseguenza, mentre l'azienda rappresenta, secondo la derivazione della classica nozione civilistica dell'art. 2555 cod. civ., il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, l'unità produttiva, invece, può rappresentare o meno un segmento dell'azienda, ma ai fini prevenzionali è tale solo se lo stabilimento o, comunque, la struttura produttiva – si pensi, ad esempio, ad una business unit – è dotata di una propria autonomia non solo di tipo finanziario ma anche tecnico funzionale (Cfr. Cass. pen. Sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 45068).

Appare chiaro, pertanto, che per poter nominare legittimamente più medici competenti è indispensabile che sussistano effettivamente più unità produttive secondo la definizione del "Testo unico" della sicurezza sul lavoro.

### **La posizione del medico competente coordinatore.**

Inoltre, in tale caso la nomina del MCC diventa obbligatoria (in tal senso TAR Abruzzo, Sez. I, 21 giugno 2010 n. 705) ma, come precisato dalla Regione Piemonte, questi ha solo il compito di promuovere e di concordare criteri omogenei di comportamento ai quali si adeguano, poi, gli altri medici competenti che sono stati nominati (come, ad esempio, la definizione dei protocolli sanitari in relazione ai diversi profili di rischio, le modalità per fornire il contributo necessario alla redazione del DVR, i criteri per garantire la formazione e l'informazione, ecc.) ([1]).

In conclusione, quindi, si può affermare che, sia pure nel silenzio del D.Lgs. n. 81/2008, che non prevede nulla di specifico circa i suoi compiti, indubbiamente però il MCC ha quello di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra i diversi medici competenti, ma allo stesso non possono essere riconosciuti poteri sovraordinati rispetto agli altri medici che sono stati nominati.

E in questo solco interpretativo che s'inserisce, quindi, la risposta della Commissione che mette così "fuori gioco" la prassi riscontrata in vari casi in cui alla riunione di prevenzione partecipa il solo MCC.

---

[1] Cfr. Regione Piemonte-Direzione Sanità, *Parere in merito alle funzioni del medico competente coordinatore*, 22 luglio 2010, Prot. n. 22719.

*news e approfondimenti*

## Sicurezza sul lavoro: nei primi 5 mesi del 2022 gli infortuni crescono del 47,7%

*Paolo Tanfoglio,*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 14 settembre 2022*

*Nei primi cinque mesi del 2022, secondo gli ultimi dati dell'INAIL, le denunce di infortunio sul lavoro sono state 323.806, con un aumento del 47,7% rispetto allo stesso periodo del 2021*

Nei primi cinque mesi del 2022, secondo gli ultimi dati dell'INAIL, le denunce di infortunio sul lavoro sono state 323.806, con un aumento del 47,7% rispetto allo stesso periodo del 2021. L'Istituto ha precisato anche che le morti bianche sono state 364, in calo del 16,1% rispetto all'anno precedente; al contrario, sono aumentate le patologie di origine professionale: ne sono state denunciate 25.593 (+7%).

L'incremento degli infortuni sul lavoro riguarda sia gli incidenti avvenuti durante l'orario lavorativo, passati dai 194.280 nel 2021 ai 290.283 nel 2022 (+49,4%), sia i casi in itinere, avvenuti cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro, passati da 24.982 a 33.523 (+34,2%). Si registrano incrementi generalizzati in quasi tutti i settori produttivi, in particolare nei trasporti e magazzinaggio (+144,3%), nella sanità e assistenza sociale (+134,4%) e nelle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (+105,1%). Per quanto riguarda l'analisi territoriale, il Sud è l'area maggiormente colpita da questo fenomeno (+65,8%), seguito da Isole (+61,5%), Nord-Ovest (+55,7%), Centro (+48,2%) e Nord-Est (+30,2%). Tra le regioni con i principali aumenti percentuali si segnalano principalmente la Campania (+112,1%), la Liguria (+75,7%) e l'Abruzzo (+66,5%). Dalla mancata informazione e formazione del personale sino ad arrivare ai macchinari privi delle idonee misure di sicurezza, ai locali non a norma e all'eccessiva fretta e stress nello svolgere le mansioni lavorative: queste sono alcune delle principali cause all'origine degli infortuni sul lavoro, rilevate da Labor Security.

Tra gli eventi che hanno fortemente condizionato l'andamento infortunistico del 2022, oltre alle principali criticità sopracitate, troviamo anche la situazione pandemica: dall'analisi dei dati emerge infatti che, con la ripresa delle attività e degli spostamenti post-emergenza sanitaria, vi è stato un conseguente aumento degli infortuni sul lavoro e di quelli in itinere a livello nazionale.

Tuttavia, seppur l'incremento occupazionale abbia certamente influenzato l'aumento di tali incidenti, i dati destano comunque forte preoccupazione.

Sul fronte assicurativo, quando a livello normativo si parla di polizza infortuni sul lavoro, si fa riferimento ad un tipo di assicurazione obbligatoria per legge (Costituzione, articolo 38, comma 2). Ogni datore di lavoro, quindi, deve garantire ai propri lavoratori una polizza infortuni che li assicuri contro incidenti - più o meno gravi - che si possono verificare sul posto di lavoro. Tale polizza viene completamente gestita dall'INAIL ed è obbligatoria per legge dal 1965. L'infortunio sul lavoro, per essere definito tale, deve essere caratterizzato da due parametri fondamentali. Per prima cosa deve avvenire sul lavoro, sia esso un ufficio, un negozio, un cantiere o qualsiasi altro luogo in cui il lavoratore sta svolgendo le proprie mansioni richieste dal datore stesso. Il secondo elemento fondamentale che definisce l'infortunio sul lavoro è il tempo: per essere coperto dall'assicurazione, l'infortunio deve causare un danno che impedisca la guarigione in tempi inferiori ai tre giorni. Pertanto, l'infortunio sul lavoro porta a uno stop delle proprie attività per periodi di tempo superiori ai tre giorni.

A seconda della tipologia di attività, l'impresa o il professionista può scegliere di aggiungere, alla polizza base, una polizza privata per avere una tutela maggiore e, soprattutto, una copertura più estesa, ossia non limitata all'ambiente lavorativo. Un lavoratore, infatti, può trovarsi coinvolto in un incidente o ammalarsi anche in contesti differenti da quelli lavorativi: in questo caso, esso si troverebbe impossibilitato a lavorare e senza una copertura assicurativa.

Inoltre, va sottolineato che, a seconda delle polizze stipulate, si può avere una copertura anche in caso di infortunio non considerato grave.

*sentenze*

## L'ente non risponde per il reato di lesioni colpose commesse dal delegato sicurezza

*Patrizia Maciocchi,*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 21 settembre 2022*

L'ente non è responsabile per il reato di lesioni colpose, commesso dal delegato alla gestione della sicurezza sul lavoro. Il potere di adottare in piena autonomia decisioni relative alla sicurezza, in forza di una procura speciale, e di svolgere funzioni di prevenzione, non basta, infatti, a fare di lui la figura apicale con funzioni di gestione (articolo 5 lettera a) del Dlgs 231/2001) tale da far scattare la responsabilità dell'ente. Neppure la firma del documento di valutazione del rischio, atto comunque non delegabile dal datore di lavoro, è utile ad affermare il ruolo di vertice.

La Cassazione (sentenza 34943) accoglie il ricorso di una Srl, contro la sentenza della Corte d'Appello che l'aveva condannata per l'illecito amministrativo (articolo 25 septies, comma 3 del Dlgs 231/2001) in relazione al reato commesso da quello che, per effetto della procura, era stato equiparato, dalla Corte territoriale, ad un dirigente. E non considerato invece, come affermato dalla difesa, un soggetto subordinato. Differenza non di poco conto ai fini del verdetto, perché l'ente che abbia adottato il modello organizzativo, non risponde del reato commesso da un subordinato.

I giudici di legittimità chiariscono che l'operatività della delega di funzioni, in materia di prevenzione sul lavoro, non implica il riconoscimento di poteri di amministrazione, di gestione o di rappresentanza «che coinvolgono l'ente nel suo complesso ovvero una articolazione organizzativa dello stesso». Nessuna posizione assimilabile a quella di amministratore, poteva derivare da una delega in virtù della quale c'era un margine di spesa limitato (25 mila euro) e un'autonomia circoscritta alla sicurezza sul luogo di lavoro. La Cassazione annulla con rinvio.

sentenze

## Sinistro mortale in cantiere: l'INAIL perde il diritto di rivalsa se il responsabile civile effettua il pagamento nei confronti del creditore apparente

Daniela Di Palma,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 15 settembre 2022

### **Corte di Cassazione. Civ. sez. III., ordinanza 5 luglio 2022, n. 21223**

Deve trovare necessaria applicazione l'art. 1189 c.c., comma 1, secondo cui il debitore "che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede"; e poiché nessuno ha dedotto la possibile o sicura malafede del *solvens*, il pagamento compiuto dai danneggiati in favore di B.A. è un pagamento ben fatto, tale per cui l'INAIL non può pretendere da costoro in surroga quanto già versato a titolo di rendita. È appena il caso di aggiungere, per amore di completezza, che l'incidente mortale di cui si discute non è avvenuto a causa di un sinistro stradale; ne consegue che alla fattispecie qui in esame non poteva applicarsi la complessa procedura di accantonamento regolata dall'art. 142 del codice delle assicurazioni e, in precedenza, dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 28.

### IL QUADRO GIURIDICO E NORMATIVO

La Corte di Cassazione affronta il tema del **trasferimento dei diritti dell'assicurato all'assicuratore**, alla luce dell'art. 1189 sul pagamento al creditore apparente.

La questione si pone in quanto la **surrogazione prevista dall'art. 1916, comma 1, c.c.**, non opera automaticamente, ma è **subordinata ad una manifestazione di volontà dell'assicuratore dell'intenzione di surrogarsi all'assicurato**. Il tutto avuto riguardo alla circostanza che, l'incidente mortale di cui si discute in sentenza non trae origine da un sinistro stradale e che, pertanto, alla fattispecie non poteva applicarsi la complessa procedura di accantonamento regolata dall' **art. 142 del codice delle assicurazioni** e, in precedenza, dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 28.

In punto occorre premettere che, con riferimento al meccanismo di surrogazione previsto in ambito assicurativo, la **surroga dell'assicuratore**

**nei diritti dell'assicurato verso il responsabile del danno**, ai sensi dell'art. 1916 c.c., comporta la **successione nell'intera posizione sostanziale e processuale** del soggetto surrogato e determina l'acquisto di tali diritti nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e gli stessi limiti in cui spettavano all'assicurato. Ne consegue che, l'assicuratore è esposto alle stesse eccezioni che il danneggiante avrebbe potuto opporre al danneggiato.

Più in generale, il diritto di surroga dell'INAIL non può estendersi al danno non coperto dalla garanzia assicurativa ma, **dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38**, che ha disposto la c.d. "**socializzazione**" del **danno biologico**, può avere ad oggetto soltanto le somme corrisposte a titolo di **danno patrimoniale e di danno biologico permanente**, non anche quelle corrisposte a titolo di danno non patrimoniale di diversa specie - danno biologico temporaneo, danno morale ecc.-, le quali integrano componenti del complessivo risarcimento liquidato in favore del danneggiato che non possono formare oggetto di indennizzo in sede previdenziale.

È d'obbligo precisare che, qualora la vittima di un fatto illecito percepisca un indennizzo da parte di un ente gestore dell'assicurazione sociale si distinguono **tre ordini di rapporti giuridici, che fanno capo a tre soggetti distinti**:

1. il rapporto giuridico avente ad oggetto il **pagamento dell'obbligazione aquiliana**, intercorrente **tra danneggiato e responsabile**;
2. il rapporto giuridico avente ad oggetto il **pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale**, di cui sono parti il danneggiato e l'assicuratore sociale;
3. il rapporto giuridico avente ad oggetto **l'azione recuperatoria spettante all'assicuratore sociale nei confronti del responsabile e del suo assicuratore**. Il terzo di questi tre rapporti giuridici è alternativo rispetto al primo: l'assicuratore sociale, infatti, indennizzando la vittima le subentra nella titolarità del credito risarcitorio verso il responsabile, fino alla concorrenza dell'importo pagato (art. 1916 c.c.).

Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che *"La surrogazione dell'assicuratore, compreso l'assicuratore sociale, costituisce una successione a titolo particolare nel diritto di credito vantato dal danneggiato contro il terzo responsabile. Ne consegue che l'esercizio di essa è precluso all'assicuratore: a) sia quando abbia pagato l'indennizzo dopo che il danneggiato era già stato risarcito dal terzo responsabile; b) sia quando abbia indennizzato danni non causati dal terzo"* (In tal senso **Cass. Civ. Sez. III n. 15870/2019** ).

Si è avuto modo di chiarire che *“il fatto che l’Inail indennizzando la vittima diventi creditore dell’obbligazione risarcitoria per successione a titolo particolare non significa che, sempre e comunque, l’assicuratore del responsabile che abbia già indennizzato la vittima abbia pagato male, e possa essere obbligato ad un secondo pagamento nei confronti dell’Inail”* (così Cass. Civ. Sez. III n. 14981/2022). Occorre, infatti, **distinguere tra la titolarità del credito risarcitorio e la questione dell’efficacia solutoria rispetto al creditore effettivo**, del pagamento effettuato a chi non sia creditore.

Il nostro ordinamento, infatti, consente che **il debitore possa liberarsi anche se il creditore non sia stato soddisfatto**. L’ art. 1189 c.c statuendo l’efficacia liberatoria del pagamento a chi appare - senza esserlo - creditore, stabilisce **una deroga** al principio generale di cui all’art. 1188, co. I, secondo cui **l’estinzione dell’obbligazione consegue solo all’esecuzione del pagamento nei confronti del legittimato a riceverlo**.

La *ratio* che ispira la norma è riconducibile all’esigenza di tutelare l’affidamento del debitore che, agendo secondo buona fede, è convinto di pagare nelle mani del vero creditore. In altri termini, l’ordinamento appresta una forma di protezione nei confronti del soggetto che è stato indotto in errore da circostanze obiettive tali da far supporre come reale una legittimazione in realtà inesistente. In tale contesto, dunque, il debitore di una obbligazione risarcitoria il cui creditore sia mutato per effetto di surrogazione ex art. 1916 c.c., se adempie la propria obbligazione nelle mani del danneggiato *“paga male”* - e potrà essere costretto ad un secondo pagamento a favore del surrogante - se ha adempiuto sapendo, o potendo sapere con l’ordinaria diligenza, dell’avvenuta surrogazione. Principio, quest’ultimo, su cui si fonda la sentenza qui in commento.

*L'esperto risponde*

## ■ **Disabili - data di computo dell'organico aziendale**

*Gianfranco Nobis, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 4 ottobre 2022*

### **LA DOMANDA**

Un'azienda al 31/12/2021 aveva in forza 25 dipendenti.

Ipotizzando che al mese di 04/2022 l'organico passi da 25 a 40 dipendenti. Da quando l'azienda è tenuta all'inserimento del 2° disabile? Entro 60 giorni dall'assunzione del 36° oppure da 01/2024 dopo la presentazione del prospetto informativo disabili? Analogamente se entro il 2023 dovesse arrivare alla dimensione di 240 lavoratori da quando è tenuta al rispetto della riserva nella misura del 7% dei lavoratori occupati? Entro 60 giorni dall'assunzione del 51° dipendente con ricalcolo ad ogni successiva assunzione nel corso del 2023 oppure da 01/2024 dopo la presentazione del prospetto informativo disabili calcolando il 7% sul totale dell'organico denunciato al 31/12/2023?

### **LA RISPOSTA**

In merito alla determinazione del momento in cui sia necessario effettuare una o più assunzioni obbligatorie ai fini del rispetto della quota di riserva prevista dall'articolo 3 della Legge n.68/1999 occorre prendere a riferimento quanto previsto dall'articolo 9 della menzionata Legge. In particolare, come noto, il comma 6 stabilisce che entro il 31 gennaio di ogni anno le imprese sono tenute all'invio del prospetto informativo disabili, dal quale, in base alle informazioni dell'organico aziendale, emerga la quota di riserva da coprire con assunzioni provenienti dal collocamento mirato. La norma, con il secondo periodo del medesimo comma definisce che "Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto". A tal riguardo occorre rilevare che il Ministero del Lavoro si è più volte espresso confermando una sostanziale assenza di obbligo di invio del prospetto in tutti i casi in cui, dalle fluttuazioni dell'organico dell'anno precedente, non si determini una variazione in merito alla copertura della quota di riserva. Dalla lettura della norma unitamente alle indicazioni Ministeriali, emerge tuttavia un contrapposto obbligo di invio del prospetto informativo in tutti i casi in cui, in assenza di specifica convenzione, si verificano variazioni dell'organico tali da determinare scoperture nella quota di riserva. Il medesimo articolo 9 della Legge 68/1999 dispone infatti che la richiesta di assunzione debba essere effettuata ai competenti servizi per il lavoro entro il termine di 60 giorni dal momento in cui scatti l'obbligo di assunzione del lavoratore disabile e che a tal fine la richiesta si intende effettuata anche con l'invio del prospetto informativo. Rispetto al quesito posto si ritiene quindi che nel caso di passaggio di organico da 25 a 40

dipendenti nel mese di aprile 2022, in assenza di convenzioni ed in presenza di una scopertura, sia necessario inviare il nuovo prospetto informativo e procedere con la copertura della quota entro i 60 giorni successivi. Analogamente, in caso di passaggio nel corso dell'anno 2023 a 240 lavoratori, la verifica della copertura della quota di riserva andrà effettuata in linea con la crescita dell'organico e nel caso in cui si verifichi una scopertura, si consiglia di procedere all'invio di un nuovo prospetto informativo, effettuando l'assunzione nei 60 giorni seguenti.

*L'esperto risponde*

## ■ **Malattia retribuzione media giornaliera**

*Manuela Baltolu, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 30 settembre 2022*

### **LA DOMANDA**

Come deve essere calcolata la retribuzione media giornaliera per dipendente che cambia la percentuale part-time passando dal 90% (mese precedente) al 50%? E' corretto considerare comunque il 90% del mese precedente? in base a quale normativa?

### **LA RISPOSTA**

Nella circolare Inps n.182 del 04/08/1997, l'istituto afferma che, in caso di variazione dell'orario di lavoro, le indennità economiche di malattia saranno calcolate riproporzionando la retribuzione media giornaliera del mese precedente l'evento, rapportando le ore di lavoro medio giornaliero svolto nelle settimane del periodo considerato a quelle ugualmente medie giornaliere che l'interessato avrebbe dovuto svolgere, qualora non fosse intervenuto l'evento stesso. Per maggiore praticità viene inserito un esempio numerico: nel caso di un operaio con un orario di lavoro part-time nel mese precedente l'evento di 4 ore per 5 gg. alla settimana (3,3333 ore medie per ciascun giorno "retribuito", considerando anche il sabato), in cui l'orario previsto durante tutto l'evento stesso sia pari a 8 ore 5 gg. alla settimana (6,6666 ore giornaliere medie), la retribuzione media giornaliera del mese dovrà essere divisa per 3,3333, moltiplicando poi il risultato per 6,6666. Nell'ipotesi opposta, di svolgimento di lavoro a tempo pieno prima di un evento che ricada interamente in un periodo di previsto lavoro a tempo parziale, ovviamente si deve operare inversamente: la retribuzione a tempo pieno dovrà prima essere divisa per 6,6666 e successivamente moltiplicata per 3,3333. Tale esemplificazione è inserita per i casi di trasformazione da part-time a full-time e viceversa, ma si ritiene applicabile anche al caso specifico menzionato nel quesito per analogia.

**(G.U. 8 ottobre 2022, n. 236)**

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA 26 agosto 2022**

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio della Regione Lazio. (Ordinanza n. 916). (22A04983)

(G.U. 3 settembre 2022 n. 206)

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**DECRETO 22 luglio 2022**

Modifica del decreto 7 marzo 2022 concernente il Sistema di segnalazione della malattie infettive (PREMAL). (22A05009)

(G.U. 6 settembre 2022 n. 208)

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**COMUNICATO**

Requisiti di iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione, modalità di formazione, modalità di svolgimento dell'esame e aggiornamento professionale. (22A05001)

(G.U. 7 settembre 2022 n. 209)

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DECRETO 25 agosto 2022**

Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. (22A05025)

(G.U. 8 settembre 2022 n. 210)

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**ORDINANZA 8 agosto 2022**

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (22A05160)

(G.U. 10 settembre 2022 n. 212)

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**ORDINANZA 12 agosto 2022**

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive

modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. (22A05159)

(G.U. 10 settembre 2022 n. 212)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 28 aprile 2022**

Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti. (Ordinanza n. 126). (22A05086)

(G.U. 10 settembre 2022 n. 212)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 1 giugno 2022**

Proroga di termini per gli adempimenti previsti nell'ambito della ricostruzione privata. (Ordinanza n. 127). (22A05087)

(G.U. 10 settembre 2022 n. 212)

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**COMUNICATO**

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (22A05097)

(G.U. 13 settembre 2022 n. 214)

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo (22A05098)

(G.U. 13 settembre 2022 n. 214)

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo (22A05099)

(G.U. 13 settembre 2022 n. 214)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA 8 settembre 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 917). (22A05241)  
(G.U. 14 settembre 2022 n. 215)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 settembre 2022**

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese. (22A05221)  
(G.U. 15 settembre 2022 n. 216)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 settembre 2022**

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 4 luglio 2022, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto, ai territori delle Regioni Liguria e Toscana ricadenti nel bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale. (22A05222)  
(G.U. 15 settembre 2022 n. 216)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 settembre 2022**

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> e H<sub>2</sub>S rilevate nel territorio dell'isola di Vulcano, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina. (22A05223)  
(G.U. 15 settembre 2022 n. 216)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 settembre 2022**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 12 agosto 2022 nel territorio dell'isola di Stromboli nel Comune di Lipari. (22A05224)  
(G.U. 15 settembre 2022 n. 216)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2022**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei Comuni di Braone, Ceto e Niardo, in Provincia di Brescia. (22A05297)  
(G.U. 19 settembre 2022 n. 219)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA**

**PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 12 settembre 2022**

Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza. Prosecuzione fino al 31 dicembre 2022 delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022. (Ordinanza n. 918). (22A05298)  
(G.U. 19 settembre 2022 n. 219)

**MINISTERO DELL'INTERNO****COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (22A05273)  
(G.U. 19 settembre 2022 n. 219)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 2022**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino.  
(G.U. 21 settembre 2022 n. 221)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA  
PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 17 settembre 2022**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino. (Ordinanza n. 922). (22A05477)  
(G.U. 23 settembre 2022 n. 223)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA  
PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 20 settembre 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino. (Ordinanza n. 924). (22A05443)  
(G.U. 23 settembre 2022 n. 223)

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DECRETO 15 settembre 2022**

Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

(G.U. 24 settembre 2022 n. 224)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 13 settembre 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 919). (22A05416)

(G.U. 24 settembre 2022 n. 224)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 14 settembre 2022**

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nei territori delle Regioni Liguria e Toscana ricadenti nel bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale. (Ordinanza n. 920). (22A05417)

(G.U. 24 settembre 2022 n. 224)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 15 settembre 2022**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, in attuazione dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. (Ordinanza n. 921). (22A05418)

(G.U. 24 settembre 2022 n. 224)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 20 settembre 2022**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali

eventi meteorologici verificatisi il giorno 12 agosto 2022 nel territorio dell'isola di Stromboli nel Comune di Lipari. (Ordinanza n. 925). (22A05478) (G.U. 26 settembre 2022 n. 225)

## **MINISTERO DELLA SALUTE**

### **ORDINANZA 29 settembre 2022**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (22A05638) (G.U. 30 settembre 2022 n. 229)

## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

### **ORDINANZA 19 settembre 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza. (Ordinanza n. 923). (22A05528) (G.U. 30 settembre 2022 n. 229)

## **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 20 settembre 2022**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia il 28 maggio 2022. (22A05511) (G.U. 1 ottobre 2022 n. 230)

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2022**

Approvazione del programma di misure per il conseguimento ed il mantenimento del buono stato ambientale. (22A05683) (G.U. 7 ottobre 2022 n. 235)

## **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 29 settembre 2022**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Veneto dal 24 al 25 maggio 2022. (22A05684) (G.U. 7 ottobre 2022 n. 235)


## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA**

## **PROTEZIONE CIVILE**

### **ORDINANZA 3 ottobre 2022**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 927). (22A05686)

(G.U. 8 ottobre 2022 n. 236)



**Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale per Fondazione Rubes Triva**

**Proprietario ed Editore:** Il Sole 24 Ore S.p.A.

**Sede legale e amministrazione:** Viale Sarca 223 - 20126 Milano

**Redazione:** 24 ORE Professionale

**© 2021 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

**Tutti i diritti riservati.**

**È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.